



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO del SINDACO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail:info@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636

T.fax 0783/44030

Prot. n. 3444

ORDINANZA N° 12-2010

Del 09.07.2010

IL SINDACO

PREMESSO che in base alla normativa vigente sull'ordinamento degli enti locali di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo n° 267/2000, sono previste competenze sindacali in materia di sanità e igiene pubblica;

CONSIDERATO che in determinate vie del centro abitato vengono fatte transitare greggi che, oltre a creare intralcio alla circolazione, sporcano le strade causando rischi di natura igienico-sanitaria;

SENTITE le frequenti lamentele dei residenti, che la mattina sono costretti a ripulire il tratto di strada prospiciente la loro abitazione dalle deiezioni delle greggi;

CONSIDERATO che il di transito di greggi e armenti nel centro abitato crea seri problemi sia di natura igienico-sanitaria, sia di decoro urbano;

RILEVATO che la presenza di tali animali può essere causa di malattie infettive, sia perché per natura attirano insetti di ogni tipo quali mosche, zecche ecc, sia perché le loro deiezioni creano inconvenienti igienici non trascurabili su territorio;

VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n° 04 del 07.05.1996 con la quale veniva vietato il pascolo e il transito di bestiame in aree urbane e perturbane, se non preventivamente autorizzato;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 03/2010;

RITENUTO necessario regolamentare il transito di greggi e armenti sul territorio comunale nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e delle normative sanitarie;

di dover provvedere in merito adottando tutte le misure più utili a tutela della salute e igiene pubblica;

VISTI gli artt. 6, 7 e 184 del Nuovo Codice della Strada;

VISTO l'art. 54 del T.U.E.L.;

ORDINA

- 1. È VIETATO FAR TRANSITARE GREGGI E ARMENTI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO;**
- 2. IL TRANSITO DI BESTIAME NELL'ABITATO È CONSENTITO MEDIANTE TRASPORTO SU MEZZI GOMMATI;**

Chiunque non ottemperi alle disposizioni della presente ordinanza sarà sanzionato con l'applicazione di una sanzione che va da **un minimo di € 258,00 a un massimo di € 1.291,00** pagamento in misura ridotta di € 430,33 previste dal Regolamento di polizia sanitaria 320/54;

DISPONE

Che per il presente provvedimento vengano adottate le idonee forme di pubblicità e di informazione;
Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto nell'albo pretorio.

Il Sindaco
(Avv. Luca Casula)

Si trasmette a - STAZIONE CARABINIERI VILLAURBANA
VIGILE URBANO - SEDE